

FONTE : MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 22 dicembre 2015

Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2016. (15A09790) (GU Serie Generale n.303 del 31-12-2015)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

Viste le relative disposizioni attuative contenute nell'art. 7 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che disciplina le limitazioni alla circolazione sulle strade fuori dai centri abitati in particolari giorni e per particolari veicoli;

Considerato che, al fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di maggiore intensità della stessa, si rende necessario limitare la circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t;


Considerato che, per le stesse motivazioni, si rende necessario limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali nonché dei veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell'art. 168, commi 1 e 4, del nuovo codice della strada;

Decreta:

Art. 1

1. E' vietata la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2016 di seguito elencati:

a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 9,00 alle ore 22,00;



- b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 7,00 alle ore 22,00;
- c) dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 1° gennaio;
- d) dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio;
- e) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 25 marzo;
- f) dalle ore 9,00 alle ore 16,00 del 26 marzo;
- g) dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 28 marzo;
- h) dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 25 aprile;
- i) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 2 giugno;
- l) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 2 luglio;
- m) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 9 luglio;
- n) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 16 luglio;
- o) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 23 luglio;
- p) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 29 luglio;
- q) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 30 luglio;
- r) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 5 agosto;
- s) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 6 agosto;
- t) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 15 agosto;
- u) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 20 agosto;
- v) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 27 agosto;
- z) dalle ore 9,00 alle ore 16,00 del 29 ottobre;
- aa) dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 1° novembre;
- bb) dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 8 dicembre;
- cc) dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre.

2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di cui al comma precedente deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui quest'ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso, come risultante dalla carta di circolazione. Tale limitazione non si applica se il trattore circola isolato e sia stato precedentemente sganciato dal semirimorchio in sede di riconsegna per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, purché munito di idonea documentazione attestante l'avvenuta riconsegna.